



DETERMINA 4033 DEL 11/09/2025

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO POLISPORTIVO DELLA SPIANÀ FINANZIATI CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1 – CLUSTER 1 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENOGAS S.R.L. PER LA “REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO-SANITARIO”, LAVORAZIONI RICOMPRESE NELLA CATEGORIA OG1 (CUP I35B22000160006 - CIG 9567055789 – PBM 5411 – FASCICOLO 2022/6.4/70)

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1130 del 29 novembre 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del nuovo parco polisportivo della Spianà, finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 - Inclusione e Coesione - Componente 2 - Infrastrutture Sociali Famiglie Comunità Terzo Settore, Misura 3, Investimento 3.1 - “Sport E Inclusione Sociale” - Cluster 1, concludente per l'importo complessivo di euro 4.450.000,00 IVA compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 1118 del 21 marzo 2023 e successivo contratto, RM 89259 del 26 maggio 2023, prot. n. 221041, si è provveduto ad affidare l'appalto relativo ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione dei lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società PETAS Srl (mandataria) e Sint Roc Srl (mandante) per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 0,5%, di euro 3.687.401,60;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 833 del 27 agosto 2024 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in questione, redatto dai professionisti incaricati dal predetto R.T.I., concludente per l'importo complessivo del quadro economico di euro 6.040.000,00 e, con successiva determinazione n. 3873 del 29 agosto 2024, è stato approvato il relativo progetto esecutivo, sempre redatto dai

suindicati professionisti, concludente con il medesimo importo complessivo e, in data 10 dicembre 2024, è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo concludente per l'importo di euro 4.043.359,09 per lavori e servizi in appalto, oltre I.V.A.;

- con propria determinazione n. 1089 del 18 marzo 2025 è stata approvata, per tutte le ragioni ivi esposte, la rettifica della tabella riportata all'art. 4 del Capitolato speciale d'Appalto del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 3873/2024;

Considerato che:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto è previsto che l'appaltatore deve eseguire direttamente almeno il 50% dei lavori della categoria prevalente OG1, mentre i lavori delle restanti categorie sono subappaltabili al 100%;
- in sede d'offerta, l'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., le opere rientranti nelle categorie OG1 fino al 50%, le opere rientranti nelle categorie OS13, OS30, OS28, OS6, OS1 al 100%;

Preso atto che:

- con domanda del 3 settembre 2025, prot. n. 318872, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi del codice dei contratti vigente, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare alla società ENOGAS Srl, con sede in Bussolengo (VR), la "realizzazione dell'impianto idrico-sanitario", lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente OG1, per un importo complessivo di euro 109.299,28 oltre I.V.A., trasmettendo allo scopo la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte in atti all'ufficio, previste dalla normativa vigente;
- con successiva nota del 9 settembre 2025, prot. n. 325022, in atti all'ufficio, l'impresa appaltatrice ha fornito precisazioni in merito all'importo del subappalto;

Considerato che:

- le lavorazioni oggetto di subappalto sono stimate nel Computo metrico estimativo del progetto esecutivo per l'importo pari a euro 59.434,21, inferiore, quindi,

all'importo, liberamente contrattato tra le parti, di euro 109.299,28, indicato nel contratto di subappalto;

- ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, con il contratto di subappalto l'appaltatore incarica un terzo di eseguire, in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto a beneficio della stazione appaltante. Si tratta, quindi, di contratto-derivato dal contratto di appalto, che ne costituisce il necessario presupposto;
- benché non si venga a determinare un rapporto diretto tra la stazione appaltante ed il subappaltatore, il rapporto di subappalto ha rilevanza anche per la stazione appaltante anche in vista di un eventuale pagamento diretto del subappaltatore qualora si verifichi una delle ipotesi previste dal comma 13 del suindicato art. 105;
- pertanto, tenuto conto della necessità di garantire il necessario collegamento con il contratto di appalto, previsto dalla citata disposizione normativa, l'autorizzazione al subappalto, nel caso di specie, non può che essere parametrata ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto;
- l'importo delle lavorazioni oggetto di subappalto verrà quindi determinato in sede di contabilizzazione dei lavori secondo quanto previsto in CSA, ovvero a corpo, applicando l'Elenco prezzi del progetto esecutivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, per un importo massimo pari euro 59.137,04;
- l'importo suindicato rileva sia ai fini della verifica del rispetto della quota di lavori subappaltabili della categoria prevalente, sia ai fini dell'eventuale pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante; nello specifico, il subappalto a favore dell'impresa ENOGAS Srl, nell'importo suindicato di euro 59.137,04, considerati anche i precedenti subappalti già autorizzati, rientra nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

Considerato, altresì, che:

- sono state espletate le verifiche di cui all'art. 105, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del predetto decreto legislativo ed è stato verificato, altresì, il rispetto della normativa speciale inerente i finanziamenti PNRR;

- dalla consultazione on line sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della predetta ENOGAS S.R.L.;
- l'impresa subappaltatrice è in possesso della SOA rilasciata dalla società "SOA LAGHI", per i lavori della categoria OS3, Class. II, come risulta dall'attestazione n. 9555/57/01, con scadenza al 23 settembre 2026, qualificazione da ritenersi - come precisato dal RUP, con nota del 3 settembre 2025 - adeguata e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l'effettuazione dei lavori in questione;
- dal Dirc on line della ENOGAS S.R.L., prot. INPS n. 46589026, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 31 ottobre 2025;
- il subappaltatore ha dimostrato, altresì, di essere in possesso della "patente a punti" nei cantieri, trasmettendo la relativa ricevuta rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008, a far data dal 2 ottobre 2024;
- la ENOGAS S.R.L., in merito all'obbligo di presentazione del rapporto sulla situazione del personale, con nota del 9 settembre 2025, prot. n. 326642 in atti all'ufficio, ha dichiarato che "nel periodo di osservazione 2022-2023, previsto dal decreto interministeriale del 2 luglio 2024, occupava meno di 50 dipendenti" e, pertanto, non era tenuta ad ottemperare al predetto obbligo;
- in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto di subappalto sono stati recepiti, anche a carico del subappaltatore, gli obblighi e i vincoli previsti dal PNRR;

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1. di autorizzare l'appaltatore, nell'ambito dei lavori in oggetto finanziati con fondi PNRR NEXT GENERATION EU (MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1) - CLUSTER 1, ad affidare in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società ENOGAS S.R.L., con sede in Bussolengo (VR), la "realizzazione dell'impianto idrico-sanitario", lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente OG1, indicate nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti;
2. di dare atto, come indicato nelle premesse del presente provvedimento, che l'importo delle lavorazioni oggetto di subappalto verrà determinato in sede di contabilizzazione dei lavori secondo quanto previsto nel C.S.A., ovvero a corpo, applicando l'Elenco prezzi del progetto esecutivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, per un importo massimo pari euro 59.137,04;
3. di dare atto che, anche nell'ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. c) del decreto legislativo n. 50/2016, il Comune provvederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei limiti del predetto importo massimo di euro 59.137,04, previsto per le lavorazioni in oggetto nel Computo Metrico Estimativo del progetto esecutivo;
4. di prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dal suindicato art. 105, dalle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto e a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal PNRR relativi ai principi trasversali (DNSH, cd. Tagging e Gender Equality);
5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore nonché al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza, per tutti i successivi adempimenti e controlli di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed, altresì, che lo stesso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del succitato decreto legislativo n. 267/2000.

Firmato digitalmente da:
La Dirigente

CRISTINA FORMAGGIO